

# **Proposta di Emendamenti al PDL 076**

## **da parte del Consigliere regionale Valerio Bettoni**

**Testo:**

Dopo il comma 2 dell'art. 1 è inserito il seguente comma:

«3) A tal fine la tutela della biodiversità rappresentata nei Siti di Rete Natura 2000 è l'obiettivo primario nelle politiche di istituzione e di gestione del sistema delle aree protette. A tal fine gli Enti gestori dei Siti attraverso i finanziamenti regionali e Comunitari adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea elencate nelle singole direttive.

Dopo il comma 1 dell'art. 5 è inserito il seguente comma:

«1bis) Tutti i Siti di Rete Natura 2000 all'interno delle aree protette o direttamente confinanti sono gestiti dalle stesse.

Dopo la lettera b del primo comma dell'articolo 6 è inserita la seguente lettera:

«b bis) dopo il terzo comma dell'articolo 16 bis è inserito il seguente comma:

“4. All'interno del parco regionale non può essere istituito un parco naturale qualora il territorio del parco sia interessato dalla presenza di aree ricomprese nella rete ecologica europea Natura 2000, come individuate al comma 2 dell'articolo 25 bis, per una parte superiore al sessanta per cento della sua superficie complessiva attesa la conformità di Rete Natura 2000 alle finalità previste dall'art. 1 della legge 394/91 e nel rispetto del punto 8 dell'art. 2 della stessa legge”.

Dopo la lettera d del primo comma dell'articolo 6 è inserita la seguente lettera:

«d bis) il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“5. Il piano territoriale di coordinamento -qualora il parco regionale o naturale sia interessato dalla presenza di aree ricomprese nella rete ecologica europea Natura 2000, come individuate al comma 2 dell'articolo 25 bis, per una parte superiore al sessanta per cento della sua superficie complessiva- assume esclusivamente i seguenti contenuti:

- a) definizione delle necessarie misure di conservazione delle predette aree sostituendo i relativi piani di gestione, ove già approvati;
- b) inventario dei beni naturali, attraverso l'individuazione delle unità ambientali e l'assegnazione alle stesse di un indice di valore naturalistico;
- c) analisi e valutazione dei rapporti tra i beni individuati e gli usi attuali e programmati del territorio, attraverso una rilevazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, individuando le

zone di particolare rilevanza ambientale (da tutelare in modo prioritario), le zone di alta qualità (spazi paesistici liberi, non frammentati, idonei alla strutturazione della rete ecologica), le zone critiche (aree destrutturate, degradate od oggetto di trasformazioni territoriali ovvero di sfruttamento delle risorse naturali) e le zone idonee allo sviluppo dei beni naturali (aree che necessitano di interventi di ricostruzione strutturale e funzionale);

d) definizione di proposte ovvero formulazione di misure concrete da realizzare al fine di conseguire l'obiettivo della tutela attiva dei beni rilevati attraverso la definizione di misure di protezione e cura dei beni, misure di sviluppo dei beni, nonché, in particolare, la predisposizione di una carta dello sviluppo naturalistico dei beni anche finalizzata all'individuazione delle superfici da destinare alla riparazione dei danni naturali provocati dalle trasformazioni territoriali e dallo sfruttamento delle risorse naturali. A tal fine, gli interventi di riparazione dei danni naturali provocati dalle trasformazioni territoriali e dallo sfruttamento delle risorse naturali e le superfici da destinare alle riparazioni -ove rispettivamente realizzati, cedute o asservite all'uso pubblico da soggetti privati- devono considerarsi aggiuntivi rispetto agli oneri ed alle dotazioni di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, previsti dalla legislazione vigente o dai vigenti strumenti urbanistici.»

Dopo il comma 5 della lett h art. 22 ter dell'art. 6 è inserito il seguente comma:

«5bis) Fatto salvo quanto diversamente disposto in tema di quote di partecipazione dalle singole norme istitutive della LR 16 luglio 2007 n. 16 – Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi.